



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL LISTINO SETTIMANALE
DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI E DELLE MERCI
TRATTATE NELLA BORSA MERCI DI VERCELLI O RILEVATI DA
APPOSITE COMMISSIONI PREZZI**

CAPO I

Commissioni di listino

Art. 1 - Per la formazione del listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti e delle merci trattate nella Borsa Merci di Vercelli e di quelli non trattati, la Camera di Commercio si avvale di apposite Commissioni. Le Commissioni sono nominate direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce il numero dei componenti, assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche delle filiere interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

Le Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato di Borsa, in caso di sua assenza, la presidenza viene assunta dal membro di maggior anzianità anagrafica.

Enti e Organizzazioni interessate potranno richiedere alla Giunta Camerale di prendere parte alle riunioni delle Commissioni con propri rappresentanti in qualità di osservatori (senza gettone di presenza).

Art. 2 - Le Commissioni sono nominate per 3 anni, e in ogni caso restano in carica sino al successivo rinnovo da parte della Giunta camerale.

I singoli componenti possono essere riconfermati.

Art. 3 - Non possono far parte della stessa Commissione persone legate da vincoli di parentela e affinità entro il 3° grado.

La Commissione si intende convocata con la trasmissione del calendario di apertura della Borsa Merci.

In caso di impedimento i componenti devono giustificare la propria assenza direttamente alla Segreteria della Commissione.

Per la validità delle Commissioni occorre la presenza di almeno due membri più il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Commissari presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di mancate riunioni delle Commissioni si riporterà "prezzi non rilevati"

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive delle Commissioni, vengono considerati decaduti, previa immediata comunicazione, al termine della seduta, al diretto interessato che potrà inviare

eventuali contro deduzioni entro 3 (tre) giorni. Il Presidente comunica in forma scritta alla Giunta l'avvenuta decadenza non ammettendo più il componente decaduto alla successiva seduta di Commissione.

Di conseguenza la Giunta camerale provvederà a dichiarare la decadenza del commissario ed alla sua sostituzione.

L'incarico dei commissari termina con la naturale scadenza della Commissione, e in ogni caso si protrarrà fino alla data in cui la Giunta camerale delibererà il rinnovo delle Commissioni.

La Segreteria delle riunioni delle Commissioni, con la relativa verbalizzazione, è svolta da un Funzionario camerale individuato dal Segretario Generale.

Art. 4 – I gruppi delle merci e dei prodotti da considerare nel listino sono quelli stabiliti dalla Giunta Camerale con specifica deliberazione che terrà conto delle realtà mutevoli del mercato, mentre l'elenco dei prodotti e le tipologie tecniche di rilevazione ed altre precisazioni necessarie sono deliberate dalla Commissione.

CAPO II

Commissioni per i prodotti trattati nella Borsa Merci

Art. 5 - A norma degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento Generale della Borsa Merci, la Camera di Commercio, provvede all'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e da pubblicare sul relativo listino. Viene istituita la

- **Commissione per i gruppi di merci risone, sottoprodotti del riso, altri cereali e prodotti affini** che si riunisce negli appositi locali della sede camerale nel rispetto del calendario della Borsa Merci: MARTEDI' con cadenza SETTIMANALE.

Le eventuali variazioni o modificazioni sono approvate dal Consiglio della Camera di Commercio su proposta della Giunta camerale.

Art. 6 - L'accertamento dei prezzi per le merci ed i prodotti compresi nel listino dei prodotti trattati in Borsa verrà compiuto in base alle operazioni di compravendita, effettuate o comunque constatate dai componenti la Commissione preposta, nella seduta di mercato del martedì, appena conclusa, comprese quelle basate sulle transazioni effettuate il Martedì, anche al di fuori dei locali della Borsa Merci, purché stipulati con gli "stabiliti" approvati alla Camera di commercio di Vercelli .

L'inserimento e l'eliminazione di interi gruppi merceologici sono approvati dalla Giunta camerale, su proposta delle singole Commissioni, previo parere del Comitato di Borsa. Eventuali inserimenti di singoli prodotti inerenti gruppi quotati e le tipologie tecniche ed altre precisazioni di rilevazione sono deliberate dalla Commissione competente.

Ai fini della formazione del listino, verranno presi in considerazione solamente i prezzi derivanti da contratti, a prezzo definito, stipulati con gli "stabiliti" approvati dalla Camera di commercio, i cui termini di pagamento siano normalmente a 60 (sessanta) giorni.

Un eventuale diverso termine di pagamento (90 o 120 giorni) dettato da particolari situazioni di mercato, dovrà essere stabilito all'inizio di ogni seduta e opportunamente indicato sia a verbale, sia a listino.

Per la sola tipologia di merce denominata "risone" il quantitativo minimo, per singolo contratto, al disotto del quale non verranno rilevati i prezzi, è stabilito in 30 (trenta)

tonnellate.

Non verrà neppure quotata quella merce, la cui voce è contemplata nel listino, che, per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile.

Ove, invece, esista la disponibilità di una data merce ma di questa non siano avvenute contrattazioni ed i prezzi siano stati desunti da semplici informazioni o formati in via presuntiva a seconda della tendenza del mercato, oppure mediante una semplice ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi immediatamente precedenti, si indicherà espressamente nel listino che trattasi di quotazione "nominale".

La firma apposta dai Commissari, in calce al foglio riepilogativo dei prezzi di ciascuna seduta della Commissione, attesta che i medesimi sono stati rilevati in ossequio a tutte le norme menzionate dal presente articolo.

Quando uno o più Commissari propongono una o più quotazioni non corrispondenti a quelle rilevate a maggioranza, si astengono dal sottoscrivere il foglio riepilogativo, ma devono compilare una dichiarazione attestante le quotazioni da loro proposte. La o le dichiarazioni saranno allegate al verbale della seduta

In caso di contestazione o difficoltà di accertare i prezzi, il Presidente delle Commissioni potrà richiedere ai Commissari o ad altri Operatori accreditati sul mercato, di esibire tutti i contratti da loro stipulati nel periodo di riferimento del listino.

L'esame di detti contratti, sarà fatto dal solo Presidente e sotto il vincolo del più assoluto riserbo e nel rispetto delle norme che regolamentano la privacy.

Il Presidente darà comunicazione delle risultanze alla Commissione affinché deliberi in proposito.

CAPO III

Commissioni per i prodotti non trattati nella Borsa Merci

Art. 7 – L'accertamento dei prezzi per le merci ed i prodotti compresi nel listino ancorchè non trattati in Borsa Merci, individuabili nei sotto indicati gruppi, verrà effettuato dalle Commissioni preposte, che si riuniranno secondo il calendario della Borsa Merci, sulla base di informazioni raccolte dai commissari stessi sui prezzi praticati nella giornata di rilevazione o nelle giornate immediatamente precedenti:

- **bestiame, uova e prodotti lattiero-caseari, farine, sottoprodotti del grano, foraggi, paglie e prodotti affini:** MARTEDI' con cadenza QUINDICINALE
- **risi lavorati e risi lavorati parboiled:** MARTEDI' con cadenza QUINDICINALE

L'inserimento e l'eliminazione di interi gruppi merceologici sono approvati dalla Giunta camerale, su proposta delle singole Commissioni. Eventuali inserimenti di singoli prodotti inerenti gruppi già quotati e le tipologie tecniche ed altre precisazioni di rilevazione sono deliberate dalla Commissione competente.

Disposizioni Finali

Art. 8 - Il presente Regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, i regolamenti precedentemente in vigore.

La Camera di Commercio si riserva, ove ritenuto opportuno, e sentito, se del caso il parere del Comitato di Borsa, di introdurre nel presente Regolamento tutte le modificazioni che nella pratica si rendessero necessarie.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale della Borsa Merci di Vercelli.